COMUNE DI LONGONE SABINO



ORDINANZA N. 12/2024 DATA 17/07/2024

OGGETTO: Obbligo corretta conduzione di animali.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 20/05/2024 che ordinava ai proprietari e/o detentori di cani a qualsiasi titolo di provvedere immediatamente alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni e alla successiva pulizia dei luoghi pubblici coinvolti: strade, marciapiedi, piazze, parchi e aree verdi, portando sempre con sé strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale e di un contenitore con acqua per dilavare le deiezioni e le minzioni dell'animale;

Premesso i che luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

Premesso che il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

Considerato che, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola

Considerato che è vietato lasciare cibo negli spazi pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;

Visto l'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";

Visto l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi, che devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, muniti di museruola;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e che la stessa sia trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Roccasinibalda;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Roccasinibalda.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso.

SINDACO

ie Louis-Francois